



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

DISCIPLINARE DI GARA¹

OGGETTO:

Gara a procedura aperta ex artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei:

Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, con riserva di affidamento della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, relativi all'intervento denominato "FORMAZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE: IL CAMPUS DELLE MARCHE"

CIG: BC9FCC707E

CUP: F72B25000570001

¹ Redatto sulla base del modello Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 153 del 15 aprile 2026

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei **Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, con riserva di affidamento della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, relativi all'intervento denominato "FORMAZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE: IL CAMPUS DELLE MARCHE"** come meglio esplicitati nella documentazione di gara.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 836 del 25/07/2026 del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e alle Imprese, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Appaltante Qualificata della Provincia di Fermo – Servizio Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla *Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, ex art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 05/06/2025.*

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 “*Codice dei contratti*” (nel prosieguo, anche Codice), come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, dalle disposizioni previste dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), dal CSA, dallo schema di Contratto e dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

Criteri Minimi Ambientali (CAM): dalla pagina web del Ministero della transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per l'appalto in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “*Criteri per l’Affidamento di servizi di progettazione e l’affidamento di lavori per interventi edilizi* (DM 24 novembre 2025 n. 256, in GURI n. 281 del 03 dicembre 2025), Pertanto si dà atto:

1. che dei criteri di base *ivi* prescritti si dovrà tenere conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;

2. che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto della sezione "criteri premianti" riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato Decreto ministeriale.

Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, ci si avvarrà della cosiddetta "inversione procedimentale" esaminando le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, e procedendo poi con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del migliore offerente.

Stazione Appaltante qualificata delegata

Provincia di Fermo – Servizio Stazione Unica Appaltante (SUA)

Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – P.IVA 02004530446,

Pec: provincia.fermo@emarche.it

Stazione appaltante delegante (Amministrazione contraente)

Comune di Porto Sant'Elpidio

Via Umberto I, 485, 63821 – Porto Sant'Elpidio (FM),

CF: 81003650447 – PI. 00357220441,

Pec: pseprotocollo@postecert.elpinet.it

pagina web: <https://comune.portosantelpidio.fm.it/it>

Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Porto Sant'Elpidio (Codice NUTS ITI34).

Disciplinare di Gara SUA p/c del Comune Porto Sant'Elpidio
SIA PFTE Campus delle Marche – 34serv00/2026

CUP: F72B25000570001

CIG: BC9FCC707E

CPV principale: 712200006 Servizi di progettazione architettonica

CPV secondario: 713100004 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

Codici ATECO: Ingegneri (Codice 71.12.10), Architetti (Codice 71.11.00)

Descrizione sommaria dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, con riserva di affidamento della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, relativi all'intervento denominato "FORMAZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE: IL CAMPUS DELLE MARCHE"

Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Contraente delegante (RUP) e Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (RPA). Direzione lavori

Ai sensi dell'art. 62, comma 13, del Codice, la SUA è direttamente responsabile per le attività svolte per conto delle Amministrazioni Contraenti nella fase di affidamento, salvo che per i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dell'offerta e/o dei costi della manodopera, che saranno di competenza del RUP dell'Amministrazione contraente, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica

Il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione contraente (RUP), ex art. 15, comma 1, del Codice, è l'Ing. Marco Catalini, Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e alle Imprese del Comune di Porto Sant'Elpidio, tel. 0734 908212; e-mail: m.catalini@elpinet.it - PEC: pseprotocollo@postecert.elpinet.it.

Il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (RPA), ex art. 15, comma 9, del Codice è la Dott.ssa Mara Gambini Funzionario del Servizio Appalti, Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283 e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ex art. 114 del Codice, è lo stesso RUP.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 e 85, del Codice, per la presente procedura, di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Disciplinare di Gara SUA p/c del Comune Porto Sant'Elpidio
SIA PFTE Campus delle Marche – 34serv00/2026

Europea (GUUE) e dalla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) gestita da ANAC che, previa trasmissione da parte di questa SUA, trasmetterà il bando all'Ufficio per le pubblicazioni in GUUE e pubblicherà il bando sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del Comune Committente <https://comune.portosantelpidio.fm.it/it> ed alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

1. PIATTAFORMA

1.1 Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. **Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico e nel relativo Timing di gara.**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed al Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Disciplinare telematico*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **gestore Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR)** al

numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)
- 2) Relazione di accompagnamento al DIP – Tavole grafiche – Quadro Tecnico Economico;
- 3) Capitolato Speciale;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) Capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice approvati con determinazione n. 836 del 25/07/2026 del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e alle Imprese del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- 6) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 7) Disciplinare telematico;
- 8) Timing di gara;
approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali - Contratti - SUA n. 153 RS (RG n. 617) del 04/08/2026;
- 9) Patto di Integrità del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- 10) Codice di comportamento del Comune di Porto Sant'Elpidio;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 24 novembre 2025 n. 256, recante «Criteri per l'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edilizi».

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (sezione “Chiarimenti”), entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”, ossia **entro le ore 13:00 del 07/09/2026**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell’art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima [*quarto giorno prima nel caso di termine di ricezione ridotto*] della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “*Doc. Gara – Allegata*” (presente all’interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la “Documentazione amministrativa”.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la SUA provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l’ambiente denominato “Chiarimenti”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell’offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di

approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. **I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.**

Le comunicazioni relative agli atti recettizi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio, richiesta di chiarimenti o giustificazioni ecc...) avvengono utilizzando il domicilio digitale registrato sulla PAD o, in caso di malfunzionamento della piattaforma, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;

- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, con riserva di affidamento della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, relativi all'intervento denominato "FORMAZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE: IL CAMPUS DELLE MARCHE"** nel Comune di Comune di Porto Sant'Elpidio, sulla base dei documenti di cui al precedente § 2.1 posto a base di gara

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, il RUP del Comune ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale;

Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori² cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a **€ 14.050.000,00**, come da elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	7.050.000,00	4,8227384426%
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	3.500.000,00	5,4119748901%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	1.400.000,00	6,4797559470%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	1.400.000,00	6,4797559470%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	700.000,00	7,5915654996%
Costo complessivo dell'opera				€ 14.050.000,00	
Percentuale forfettaria spese su progettazioni:				2,50%	
Percentuale forfettaria spese su fase esecutiva:				16,84%	

Oggetto dell'appalto:

Descrizione delle prestazioni	CPV
Servizi di progettazione architettonica	712200006
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione	713100004

Ai sensi dell'art. 41, comma 15 e15-bis, nonché dell'art. 1, dell'all. I.13 del Codice, recante *Determinazione dei parametri per la progettazione* viene stabilito che *Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito DM 17 giugno 2016)». Pertanto le prestazioni e relative competenze poste a base di gara*

² La suddivisione dei costi nelle singole categorie dei lavori indicate costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali e per il calcolo dell'importo presunto dell'onorario

dettagliate nell'Allegato “*Capitolato speciale – Calcolo dei corrispettivi*” sono di seguito elencate e quantificate:

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Oneri previdenziali	Totale pagabile
Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)	€ 433.179,55	€ 17.327,18	€ 450.506,73
Importo a base di gara	€ 433.179,55	€ 17.327,18	€ 450.506,73
Progettazione esecutiva (affidamento opzionale)	€ 416.593,02	€ 16.663,72	€ 433.256,74
Fase esecutiva: Direzione lavori, contabilità e CSE (affidamento opzionale)	€ 687.278,34	€ 27.491,13	€ 714.769,47
	€ 1.537.050,91	€ 61.482,03	€ 1.598.532,94
Importo stimato dell'appalto pubblico, al netto dell'iva (D.Lgs 36/2023, art. 14, c.4)	€ 1.598.532,94		
IVA (22%)			€ 351.677,25

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00)

Ai all'art. 41, c. 15 bis del Codice, per le procedure di affidamento di importo pari o superiore ad €. 140.000,00, il 65% del corrispettivo a base di gara è considerato prezzo fisso e quindi non ribassabile, mentre il restante 35% è soggetto a ribasso. Pertanto l'importo del corrispettivo soggetto a ribasso è pari ad € 151.612,84, corrispondente al 35% dell'importo a base di gara, al netto dell'iva e dei contributi previdenziali.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali

L'intervento in oggetto, per complessivi € 623.932,40, è finanziato con fondi di cui al Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica n. 303 del 09.10.2025

La prestazione principale è quella relativa alla Categoria EDILIZIA E.10

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo. L'importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni. A tal proposito, avendo visionato la documentazione posta a base di gara, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell'esecutore, tutte le quantità delle prestazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto, fisso ed invariabile.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed, in ossequio al milestones inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'affidamento comprende la redazione degli elaborati previsti dalle norme vigenti per i livelli e tipologia della progettazione necessaria, in ossequio alle vigenti disposizioni e secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare e di cui al contratto di incarico, nonché secondo le direttive impartite dal RUP in quanto responsabile del coordinamento e della vigilanza anche nella fase di redazione del progetto.

3.1 Durata

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei seguenti termini:

- a) **Progetto di fattibilità tecnico-economica:** n. 75 (settantacinque) **giorni naturali consecutivi** dall'ordine di servizio del RUP;
- b) Progetto esecutivo (**opzionale**): n. 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- c) Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (**opzionale**): La durata è collegata alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in 900 giorni naturali e consecutivi, compresi i tempi della fase di collaudo

N.B. 3.1:

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Comune si riserva l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

N.B. 3.2:

L'affidatario dell'incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41, comma 3 del Codice relativo all'intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori

3.2 Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione

Revisione prezzi: In caso di attivazione dell'opzione di affidamento della **Direzione Lavori**, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

N.B. 3.3: Nei casi in cui il servizio di ingegneria e architettura, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili al professionista incaricato, subisca variazioni dei costi complessivi, estranei alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, può trovare applicazione l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice dei contratti pubblici, con conseguente diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Affidamento opzionale della Progettazione Esecutiva e Direzione lavori e CSE: la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, in possesso dei relativi requisiti, anche la Progettazione Esecutiva e/o Direzione lavori e CSE. Al corrispettivo calcolato sulla base dell'Allegato I.13 del Codice e pari ad € 1103871,36 sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara.

Per espressa previsione dell'articolo 114 comma 4 del decreto legislativo 36/2023, essendo importo dei lavori superiore ad un milione di euro, vi è l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva **diverso** dal direttore lavori.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.598.532,94, al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 4

Importo a base di gara	€ 450.506,73
Importo per affidamento opzionale Progettazione Esecutiva	€ 433.256,74
Importo per affidamento opzionale Direzione lavori e CSE	€ 714.769,47
Valore globale stimato	€ 1.598.532,94

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 66 e 69 del Codice, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 68 del Codice, che risultino in possesso, ex art. 66, comma 2 del Codice, dei requisiti minimi prescritti dalla parte V dell'allegato II.12 al Codice e dai successivi paragrafi.

In particolare possono partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, comma 1, lett. d) del Codice);
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati (cfr. art. 37 dell'allegato II.12 al Codice in tema di requisiti di tali soggetti);
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 66 del Codice e i consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della L. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara (cfr. art. 67, comma 4 del Codice); in questo caso gli stessi sono tenuti ad indicare per quali

consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTP e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 66, comma 2, lettera f) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Resta fermo in ogni caso che l'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a. produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b. produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e di quelle che prestano i requisiti.

N.B. 5.1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

1. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;
- a.3. nel caso di società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - RTP, tutti i soci e gli associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. l'amministratore di fatto.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1. professionisti dipendenti;

b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. **indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali** dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. **per le società di professionisti - SDP, società di ingegneria e società consortili:** indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- l'amministratore di fatto.

In caso di persone giuridiche, la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti gli altri soggetti indicati nella tabella che precede, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e*

relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B. 5.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B. 5.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B. 5.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.**

Ad istanza della SUA, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice.

NB 6.1: FARE MOLTA ATTENZIONE

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti

dei soggetti indicati dall'art. 66, comma 2 del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013)

6.1 Requisiti di idoneità professionale

6.1.1 **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi)**, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati)**. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

6.1.2 **Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 66 comma 1 del Codice, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V:**

Più specificamente,

- **i professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- **le società di professionisti** devono possedere i seguenti requisiti:

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- **le società di ingegneria** devono possedere i seguenti requisiti:

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- **il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza** (in fase di progettazione e/o di esecuzione) deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

- **il professionista antincendio** deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

- **il professionista responsabile per la valutazione dei requisiti acustici passivi**: deve essere abilitato come tecnico competente in acustica, iscritta nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

- **il professionista che espleta l'incarico di Direttore Lavori (DL)**

essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla sez. A del relativo albo professionale, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- **il Gestore dei processi digitali (cd BIM Manager):**

Pregressa esperienza nel ruolo documentabile nell'espletamento di servizi di ingegneria e architettura, per un importo complessivo dei lavori pari ad almeno € 15.000.000,00. Tale

importo può essere stato raggiunto anche mediante la somma di un massimo di due contratti (lavori), ciascuno dei quali avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente;

- **il Coordinatore dei flussi informativi (cd BIM Coordinator):**

Pregressa esperienza nel ruolo documentabile nell'espletamento di servizi di ingegneria e architettura, per un importo complessivo dei lavori pari ad almeno € 15.000.000,00. Tale importo può essere stato raggiunto anche mediante la somma di un massimo di due contratti (lavori), ciascuno dei quali avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente;

- **il Tecnico esperto della modellazione informativa (cd BIM Specialist):**

Pregressa esperienza nel ruolo documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM riferibile ad un importo dei lavori avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente, anche cumulabile su più lavori;

- **il Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (cd CDE manager):**

Pregressa esperienza nel ruolo documentabile riferibile ad un importo dei lavori avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente, anche cumulabile su più lavori;

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 i nominativi dei professionisti ed i dati relativi al possesso in capo ai medesimi dei requisiti suddetti.

Tutte le predette figure professionali possono partecipare in forma di:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

- **i raggruppamenti temporanei** devono possedere i seguenti requisiti:

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 39, dell'all. II.12, del Codice, **i raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire devono** indicare tra **gli esecutori del servizio di progettazione** almeno un

professionista laureato (architetto o ingegnere) **abilitato all'esercizio della professione** (cioè deve aver superato esame di Stato ovvero altra procedura secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza) **da meno di cinque anni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta** ed iscritto all'Albo professionale (c.d. **giovane professionista**)

N.B.: la cui data di iscrizione all'Albo professionale non è rilevante ai fini del *dies a quo* per i predetti cinque anni, **rilevando esclusivamente la decorrenza dalla data di abilitazione**.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Con riferimento alla partecipazione del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, si precisa quanto segue:

- la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo un contributo specifico al servizio di progettazione in senso stretto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di coordinamento della progettazione svolta da altri professionisti, ove si consideri che la ridetta funzione di coordinamento comporta la possibilità di sostituire le scelte tecniche del coordinatore rispetto a quelle dei progettisti coordinati, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale;
- **la mancata indicazione**, all'atto della presentazione dell'offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione costituisce **causa di esclusione dalla gara, non soccorribile** ex art. 101 del Codice (cfr. Anac Deliberazione 2.10.2019 n. 890);
- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra

- **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE** devono possedere i seguenti requisiti: per i suddetti consorzi i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti punti da 6.1.1 a 6.1.2 la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

6.2.1 possesso di una **copertura assicurativa contro i rischi professionali** con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere;

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'apposita polizza.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.3.1 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,50 volte il valore della medesima**. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,20	7.050.000,00	3.525.000,00	I/d	I/b
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	3.500.000,00	1.750.000,00	I/g	I/g
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	1.400.000,00	700.000,00	III/b	I/b
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	1.400.000,00	700.000,00	III/c	I/b

IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	700.000,00	350.000,00	III/a	I/b
----------	-------	--	------	------------	------------	-------	-----

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

- per le categorie EDILIZIA e STRUTTURE ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per le categorie IMPIANTI ID IA.01 e IA.02, ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
- per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quando di identica destinazione funzionale ma di complessità superiore.

SI PRECISA QUANTO SEGUE:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione di fattibilità tecnico-economica, con riserva per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione lavori, oppure di solo CSP, oppure di solo CSE. Le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non

possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;

- sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. Si intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;
- il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019).

La comprova del requisito è fornita:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti, a richiesta, nel sistema FVOE dai concorrenti.

6.3.2 Professionalità **minime richieste:**

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti professionalità minime:

- a) **n. 1 Coordinatore del gruppo di progettazione, Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche**, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine;
- b) **n. 1 Progettista**, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, **responsabile della progettazione edile e architettonica**;
- c) **n. 1 Progettista**, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, **responsabile della progettazione strutturale**;

- d) n. 1 Progettista, in possesso di laurea in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, **responsabile della progettazione impiantistica**;
- e) **n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza** e la salute nei cantieri in fase di **progettazione** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- f) **n. 1 professionista antincendio** iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- g) n. 1 professionista responsabile per la valutazione dei requisiti acustici passivi: abilitato come **tecnico competente in acustica**, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
- h) **n. 1 Gestore dei processi digitali (BIM Manager)**: in possesso di pregressa esperienza nel ruolo documentabile nell'espletamento di servizi di ingegneria e architettura, per un importo complessivo dei lavori pari ad almeno € 15.000.000,00. Tale importo può essere stato raggiunto anche mediante la somma di un massimo di due contratti (lavori), ciascuno dei quali avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente;
- i) **n. 1 Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)**: in possesso di pregressa esperienza nel ruolo documentabile nell'espletamento di servizi di ingegneria e architettura, per un importo complessivo dei lavori pari ad almeno € 15.000.000,00. Tale importo può essere stato raggiunto anche mediante la somma di un massimo di due contratti (lavori), ciascuno dei quali avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente;
- j) **n. 1 Tecnico esperto della modellazione informativa (BIM Specialist)**: in possesso di pregressa esperienza nel ruolo documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM riferibile ad un importo dei lavori avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente, anche cumulabile su più lavori;
- k) **n. 1 Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)**: in possesso di pregressa esperienza nel ruolo documentabile riferibile ad un importo dei lavori avente un valore non inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente, anche cumulabile su più lavori;
- l) **n. 1 professionista che espleta l'incarico di Direttore Lavori (DL)** in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo;
- m) **n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza** e la salute nei cantieri in fase di **Esecuzione** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

- n) **(solo per operatori partecipanti in R.T.) n. 1 progettista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta ed iscritto all'Albo professionale (c.d. giovane professionista);

Si precisa che è possibile che le sopra elencate professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile che la medesima prestazione sia svolta da più di un soggetto, così come è possibile ricorrere al subappalto ex art 119, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art.114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, essendo importo dei lavori superiore ad un milione di euro, **il direttore dei lavori non può svolgere anche il compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice, i progettisti dovranno essere qualificati nell'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione [c.d. BIM - Building Information Modeling]

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a e) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera g) del medesimo comma.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si ribadisce che per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i **requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità** devono essere posseduti;

- a) da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo (ivi compreso il giovane professionista);
- b) da ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito economico-finanziario** di cui al punto 6.2.1 (**copertura assicurativa**) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento

Il **requisito tecnico-professionale** di cui al paragrafo 6.3.1 (servizi di punta) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. L'obbligo di cui al citato articolo 66, comma 2 del Codice di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia

evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordine professionali, devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e il **requisito dell'elenco dei servizi analoghi** devono essere posseduti dal consorzio che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti delle società consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*).

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura, ai sensi del comma 3 dell'articolo 100, devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice.

Si specifica che, indipendentemente dalla forma singola o aggregata di partecipazione, è fatto **obbligo** ai concorrenti di indicare in sede di presentazione dell'offerta **i nomi e le qualifiche dei tecnici** (*persone fisiche*) **che eseguiranno personalmente le prestazioni oggetto di appalto**. Invero, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, ai sensi degli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 d.lgs. 36/2023, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui al precedente § 6 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara).
- c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

N.B. 7.1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta [*c.d. avvalimento premiale*], non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che** la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. 7.2 - FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avvalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto (subappalto consentito massimo 50% dell'importo della **prestazione principale E.10**);
2. i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dell'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
3. ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
4. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
5. non costituisce subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119, comma 3, lett. a) del Codice);
6. il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);

7. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
8. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
9. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
10. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3 del D.Lgs 36/2023.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% dell'appalto riferito alla sola direzione lavori e CSE e precisamente di importo pari ad € **13.745,57** (euro tredicimilasettecentoquarantacinque/56), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice:

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. sotto forma di **cauzione** mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi presso la **Tesoreria del Comune di Porto Sant'Elpidio**, e con la seguente causale *"SUA p/c Comune di Porto Sant'Elpidio: cauzione provvisoria appalto SLA - CIG BC9FCC707E"*, oppure tramite il sistema "PagoPA" disponibile al seguente link <https://www.elpinet.it/it/payments/list>, Sez. "Edilizia/SUAP" specificando la causale "Deposito garanzia provv. e/o definita per partecipazione a gare" Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo bonifico, la relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa **a pena di esclusione** che la data di valuta di accredito del versamento **non** deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

N.B.: 10.1:

In caso di costituzione della cauzione mediante canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita a mezzo bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, dovrà essere rivolta direttamente al Servizio Economico Finanziario/Ragioneria del Comune di **Porto San'Elpidio**

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da:

- i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso **la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (quindi essere costituita da un file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

N.B.: 10.2

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che **non è ammessa la presentazione della scansione della**

polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente (è necessaria, infatti, la sottoscrizione del file con firma digitale sia del concorrente che del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante).

Infatti, in alternativa al *file* firmato digitalmente dal garante, la conformità del file all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: 10.3:

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “*Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari*” al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf/78f0c82f4a9146fe-ee05-bfe47749b5af?t=1609149169958> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, la **garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente deve essere altresì verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

N.B. 10.4:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente causale “**SUA p/c Comune di Porto Sant’Elpidio: cauzione provvisoria appalto SIA - CIG BC9FCC707E**”,
- **come beneficiario** il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM)

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- ✓ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorzata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- ✓ **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto precedente.

- ✓ **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati all'All. II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle precedentemente indicate. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
- ✓ **Riduzione del 10%**, cumulabile con le precedenti riduzioni, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. (il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, ratificato con Delibera ANAC n. 319 del 3 luglio 2024, specifica che la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza - emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. Per una migliore comprensione dello stato dei luoghi delle due aree, si mettono a disposizione i rilievi laser con restituzione in nuvola di punti navigabile:

- Area Via Legnano: <https://service.usbim.com/link/ufeFrrIRtCp7IGjRLjogo8p6>
- Area Via Collodi: <https://service.usbim.com/link/LDdY7mHciRioX13PaiQOyGQM>

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto di cui al § 3 e quindi comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali. Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.³

In conformità al Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 9 giugno 2025 n. 6, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante, comunque non oltre l'inizio della fase di valutazione delle offerte.

N.B. 12.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

³ Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 “L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le **ore 13:00** del giorno **17 settembre 2026** (17/09/2026, ore 13:00), **esclusivamente per via telematica**, esclusivamente attraverso la PAD accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed altri documenti/dichiarazioni allegati alla domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “Doc. di gara” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore **13:00** del giorno **17/09/2026**) non sarà possibile caricare sulla PAD nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti** ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;

Non sono sanabili:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**

- la mancata indicazione, in caso di partecipazione in Raggruppamento, del nominativo del giovane professionista;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a sette giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di tre giorni a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine comunicato dalla SUA. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 14.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare nella PAD (upload), secondo le modalità stabilite alla lett. a) dell'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*” del Disciplinare Telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto

richiesto e disciplinato nel presente documento (es: eventuale procura; garanzia provvisoria; documentazione in caso di avvalimento ecc....).

N.B. 15.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m (nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file – es.: fidejussione provvisoria).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara). La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto (salvo ove la sottoscrizione sia espressamente richiesta –es. fidejussione provvisoria).

L'estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Amministrativa", predisposta nella predetta sezione denominata "Doc. gara - Amministrativa" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente Disciplinare telematico

La documentazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;

- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- *Modello domanda di partecipazione;*
- *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- *Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- *Modello di Avalimento;*

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

N.B. 15.2: La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione;
- nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nei consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila online il DGUE riprodotto nello step DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste alla lett. c) dell'art. 6 del "Disciplinare telematico *“Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica”*”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (*compilazione a cura della SUA*)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della Parte II del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria**;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II del DGUE

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**. Detta sezione dovrà essere compilata anche

laddove in possesso dei requisiti, intenda ricorrere al subappalto “facoltativo”_pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara **(quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):**

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale

del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 15.3 Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 15.4 Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

ATTENZIONE In ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cft. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**00**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 6.1. del presente disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3. del presente disciplinare di gara.;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale o altra certificazione necessaria ai fini delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.4.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

2. ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. indica i seguenti dati:

Per i professionisti singoli:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- 5. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento per la sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008;
- 6. dichiara se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale [indicare il/i sistema/i di intelligenza artificiale utilizzato/i] _____ per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto nella redazione della/e seguenti parte/i dell'offerta tecnica [indicare la/e parte/i dell'offerta tecnica per la redazione della/e quali l'OE si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale] _____ nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003);
- 7. dichiara se nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale al fine esclusivo di supportare ed efficientare il servizio, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003);
- 8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) denominati “*Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) Criteri per affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” pubblicati nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, compreso l’impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto di servizio anche nelle more della formale stipula del contratto;
11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell’offerta, di cui allega la relativa ricevuta di pagamento;
13. **in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
14. **(in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
15. **(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta

elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

16. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso** (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 *oppure* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. per le finalità di cui all'art. 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, autorizza la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:_____;

N.B. 15.5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'[art. 90](#), rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli [artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199](#) e degli [gl. artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013](#) in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. **Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.**

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. cc. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal [Consiglio di Stato](#), (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato [sez. III, 16.02.2021 n. 1428](#)), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica.**

Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.

Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

18. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
19. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della SUA del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
20. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
21. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
22. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad

utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;

23. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
24. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali **sezioni interne alla domanda di partecipazione** debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici

15.4.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

25. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
26. (in caso di studi associati) **STATUTO** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

27. **documento attestante la garanzia provvisoria**, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione** di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
28. **in caso di operatori cooptati** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato, il quale dovrà essere inserito nel PASSOE come mandante. Si precisa che l'operatore cooptato non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTP costituendo e, ove prevista, non deve essere intestatario della polizza fideiussoria;
29. **ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
30. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;

15.4.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice;

Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

3. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione;

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà inserire della PAD (upload), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite alla lett. b) dell'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*" del Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

1. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI
---	---

DOCUMENTAZIONE grafica, descrittiva o fotografica di max 3 progetti realizzati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità professionale e quanto più affini a quelli oggetto del presente affidamento.

Sub-elemento A.1 Per ciascun servizio sarà valutata l'affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo **architettonico**;

Sub-elemento A.2 Per ciascun servizio sarà valutata l'affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo **strutturale**;

Sub-elemento A.3 Per ciascun servizio sarà valutata l'affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo **impiantistico**;

ATTENZIONE:

- a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
- b) per ogni intervento dovrà essere predisposta la tabella informativa di cui all'*Allegato 1*;
- c) per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di **3 (tre)** elaborati in formato **A3**;
- d) **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.1**;
- e) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

Nello specifico saranno valutate:

- 1) le capacità tecniche nell'individuare **soluzioni strutturali** idonee a realizzare una nuova costruzione in cemento armato;
- 2) la capacità **compositiva** dei volumi, degli ambienti interni e degli spazi esterni, e la capacità di integrazione con le necessità strutturali ed impiantistiche (riportando piante, sezioni, prospetti, sistemazioni esterne, viste tridimensionali, ecc.);
- 3) le capacità tecniche nell'individuare soluzioni **impiantistiche** adeguate a realizzare una nuova costruzione rispondente alle più moderne esigenze di sostenibilità ambientale (*edificio nZEB*) e la capacità di integrazione degli impianti con le soluzioni architettoniche scelte (dimensionamento, schemi impiantistici, schemi dei quadri elettrici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle

apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.);

- 4) la **qualità grafica** degli elaborati progettuali, intesa come completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo metrico estimativo ed all'elenco descrittivo delle voci.

Dovranno essere fornite informazioni relativamente a:

- materiali utilizzati;
- utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione strutturale e architettonica che rispondano in maniera idonea alle particolari esigenze compositive degli interventi proposti;
- soluzioni progettuali inserite in uno specifico contesto e rispondenti alle esigenze formali e funzionali richieste;
- sistemi adottati per l'isolamento acustico e il risparmio energetico;
- dispositivi di protezione al fuoco adottati;
- accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale ottenute;
- soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);
- eventuale livello e modalità di implementazione della metodologia BIM;
- costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'intervento e il costo unitario di costruzione a mc v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara, suddiviso per le categorie di cui si compone.

2. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
----------	---

PROPOSTE di sistemazione delle aree circostanti a quelle oggetto di intervento e di distribuzione plani-volumetrica e spaziale/funzionale all'interno delle aree in oggetto.

Per una migliore comprensione dello stato dei luoghi delle due aree, si mettono a disposizione i rilievi laser con restituzione in nuvola di punti navigabile:

- Area Via Legnano: <https://service.usbim.com/link/ufeFrrIRtCp7IGjRLjogo8p6>
- Area Via Collodi: <https://service.usbim.com/link/LDdY7mHciRioX13PaiQOyGQM>

Sub-elemento B.1: Azioni e soluzioni proposte in relazione alla sistemazione delle aree circostanti a quelle oggetto di intervento, con idonee aree destinate a verde, parcheggi e viabilità, in considerazione dello sviluppo futuro delle stesse e della realizzazione di nuovi edifici, coerentemente con il Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Sant'Elpidio (consultabile al link: <https://g921.cloud.silverbrowser.it/>)

Per il presente sub-elemento saranno valutate proposte migliorative di sistemazione delle aree, nel rispetto delle destinazioni presenti e future, per l'Area Nord – Via Collodi (**criterio B.1.1**) e per l'Area Sud – Via Legnano (**criterio B.1.2**)

Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti **complessivamente** da non più di 4 (quattro) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 4 elaborati grafici in formato A3.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Sub-elemento B.2: Azioni e soluzioni proposte in relazione alla distribuzione plani-volumetrica all'interno dei lotti oggetto di intervento, in funzione delle necessità riportate nel DIP.

Per il presente sub-elemento saranno valutate soluzioni idonee ad accogliere le varie funzioni previste, distribuendole nella maniera più opportuna ed efficace sul lotto oggetto di intervento:

B.2.1 AREA NORD – VIA COLLODI – FORESTERIA. Realizzazione, a seguito della demolizione dell'edificio esistente, di un nuovo edificio di circa 1.000,00 mq di SUL, da destinare a residenza studentesca, finalizzata a garantire ospitalità agli studenti fuori sede e a rafforzare l'attrattività regionale e interregionale del Campus. L'edificio dovrà comprendere un numero di 40 posti letto, in camere singole/doppie con bagno privato, spazi collettivi quali biblioteca interna, sale studio, aree relax, cucina e servizi comuni.

B.2.2 AREA SUD – VIA LEGNANO – CAMPUS: Realizzazione di un campus polifunzionale e innovativo, da realizzare su un unico o su più edifici, destinato a ospitare attività formative, laboratoriali ed amministrative. Dovrà comprendere:

- aule didattiche modulari e polifunzionali: con un minimo di n° 10 aule da 30 posti ciascuna;
- laboratori tecnologici avanzati dedicati ai settori chiave di ITS: n° 3 laboratori da circa 400-500 mq ciascuno che ospiteranno i settori Moda (da collocare preferibilmente al piano terra), Meccatronica, ICT, Agroalimentare, Logistica;

- aree comuni e zone di accoglienza: aree relax/studio, aree coworking;
- residenze per docenti o da utilizzare in sinergia con l'indirizzo alberghiero del I.I.S.S. Carlo Urbani, in qualità di soggetto gestore per simulazione di attività ricettiva: dovrà comprendere un numero di circa 15 posti letto, in camere singole/doppie e bagno dedicato, spazi comuni per studio e relax, cucina e servizi condivisi, per un totale di circa 350-400 mq;
- aula magna/auditorium, da utilizzare per eventi di maggiore rilevanza, anche da soggetti esterni tramite appositi accordi;
- ambienti amministrativi e tecnici per la gestione del Campus, inclusi uffici, aree dedicate al personale docente e spazi di supporto operativo;
- bar/caffetteria;
- area break con zona cottura attrezzata;
- aree verdi esterne;
- aree a parcheggio.

Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti **complessivamente** da **non più di 4 (quattro) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 4 elaborati grafici in formato A3.**

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

3. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

C	ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI
----------	---

Con il presente criterio deve essere presentato il gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e una relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste (progettazione di fattibilità).

Deve essere inoltre illustrata la competenza tecnica dei progettisti basata sulle competenze CAM e BIM

Sub-elemento C.1

Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione:

Il concorrente dovrà compilare l'*Allegato 2*, indicando le risorse umane messe a disposizione, nonché la struttura tecnico-organizzativa prevista. Dovranno essere specificati:

- l'elenco dei professionisti, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, costituenti il gruppo di lavoro ivi incluso il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi delle prestazioni

Saranno valutati positivamente i gruppi di lavoro caratterizzati da:

- elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione;
- integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste.

Dovrà altresì essere presentata una **relazione metodologica**, composta da **non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 1,5**, sulle procedure operative che l'operatore intende adottare al fine di assolvere al meglio all'incarico nell'ottica di perseguire la migliore celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

Saranno valutate positivamente le relazioni metodologiche caratterizzate da efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Committenza;

Sub-elemento C.2:

Competenza dei progettisti basata sul CV (DM 24/11/2025 – § 2.6.1)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, abbia maturato competenze specifiche in progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico, in termini di:

- conoscenze sugli aspetti ambientali di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi", nonché alla progettazione delle soluzioni tecniche, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi;
- esperienza di due progetti, nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale.

L'operatore economico presenta il CV con allegata la documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili.

Per **ciascun** progetto la documentazione deve essere composta da **non più di 1 (una) cartella in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (carattere Arial n. 11, interlinea 1,5)** e da **non più di 1 (un) elaborato grafico in formato A3**.

Sub-elemento C.3:

Competenza dei progettisti basata su certificazioni di competenza (DM 24/11/2025 – § 2.6.2)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile.

L'operatore economico allega il certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone", **attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.**

Sub-elemento C.4

Competenza tecnica dei progettisti basata sulle esperienze BIM - ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) – Offerta di Gestione Informativa

È attribuito un punteggio premiante per le proposte migliorative presentate dall'operatore economico relativamente alla qualità e alla rispondenza dell'Offerta di Gestione Informativa rispetto alle richieste del Capitolato Informativo.

La valutazione premierà la conformità dell'Offerta di Gestione Informativa (OGI) presentata al Capitolato, con particolare attenzione alle implementazioni migliorative proposte per ottimizzare la gestione digitale della commessa e rispondere alle peculiarità tecniche dell'intervento.

Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti complessivamente da **non più di 30 (trenta) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 1,5.**

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Sub-elemento C.5

Competenza tecnica dei progettisti basata sul possesso di certificazioni ai sensi della norma UNI 11337-7:2018 e successivi aggiornamenti

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in materia BIM.

L'operatore economico **allega il certificato**, rilasciato da organismi della valutazione della conformità accreditati a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo specifico scopo a norma del Reg. 765/2008.

Sarà attribuito il punteggio di **1 punto per ogni certificazione riferita alle 4 diverse figure**:

- Gestore dei processi digitali (BIM Manager)
- Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
- Tecnico esperto della modellazione informativa (BIM Specialist)
- Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e **nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali.**

Se previsto, il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il fascicolo delle migliori costituenti parte dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, costituirà per la ditta aggiudicataria parte integrante del contratto e pertanto per essa vincolante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione nel successivo N.B. 16.1

FARE MOLTA ATTENZIONE: **pena l'immediata esclusione**, nell'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

NB 16.1: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui alla lett. b) dell'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa tecnica*” del Disciplinare telematico.

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e **ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m.**

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. **La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto (salvo ove la sottoscrizione sia espressamente richiesta –es. fidejussione provvisoria).

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “*Documentazione Tecnica*”, predisposta nella sezione denominata “*Doc. gara - Tecnica*” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

17. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA” (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'**OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA**, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

17.1. **ribasso percentuale unico, espresso in cifre**, rispetto all'importo di € 151.612,84.

L'importo sopra indicato corrisponde al 35% dell'importo a base di gara dell'affidamento principale al netto di IVA e oneri previdenziali.

Il restante 65% (€ 281.566,71) resta fisso ed invariabile e non è soggetto a ribasso, come disposto dall'art. 42 comma 15bis del Codice.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 17.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

N.B. 17.2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che il ribasso offerto vale anche per l'eventuale affidamento relativo alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori e CSE nel caso in cui il Comune si avvalga dell'opzione

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta o indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%).

N.B. 17.3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	MAX 100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA "A"				
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA		Punti	D	T
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati, il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di massimo numero 3 (tre) interventi di progettazione ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento per categorie (Strutture S.03, Edilizia E.10, Impianti IA.01, IA.02, IA.03) e per importo dei lavori. Ciascun intervento è descritto da una tabella di cui all'<i>Allegato 1</i> al Disciplinare e da non più di 3 (tre) elaborati in formato A3. I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli inerenti all'attività di progettazione di livello definitivo e/o esecutivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) o di livello di fattibilità tecnica ed economica e/o esecutivo (ai sensi del D.Lgs. 36/2023) approvati dalla Stazione Appaltante. Potrà essere indicato un solo intervento in cui sono presenti tutte le categorie oggetto del presente appalto oppure più interventi rappresentativi delle diverse categorie. In caso di presentazione di un numero di interventi superiore a tre, saranno letti e valutati i soli primi tre, elencati dall'operatore economico, secondo l'ordine di elencazione dato dal concorrente. Per ogni intervento non saranno letti e valutati più di tre elaborati in formato A3. La Commissione valuterà la rispondenza dei contenuti architettonici, strutturali, impiantistici delle opere indicate rispetto al servizio oggetto di gara nonché l'adeguatezza delle soluzioni adottate per ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione. Ai fini della valutazione verranno considerate le soluzioni strutturali, architettoniche, impiantistiche adottate nella realizzazione di nuove costruzioni con destinazioni d'uso riconducibili alla progettazione richiesta con il presente bando. <u>Nello specifico saranno valutate:</u> 1) le capacità tecniche nell'individuare soluzioni strutturali idonee a realizzare una nuova costruzione in cemento armato; 2) la capacità compositiva dei volumi, degli ambienti interni e degli spazi esterni, e la capacità di integrazione con le necessità strutturali ed impiantistiche (riportando piante, sezioni, prospetti, sistemazioni esterne, viste tridimensionali, ecc.);	30		

	3) le capacità tecniche nell'individuare soluzioni impiantistiche adeguate a realizzare una nuova costruzione rispondente alle più moderne esigenze di sostenibilità ambientale (edificio <i>nZEB</i>) e la capacità di integrazione degli impianti con le soluzioni architettoniche scelte (dimensionamento, schemi impiantistici, schemi dei quadri elettrici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.); 4) la qualità grafica degli elaborati progettuali, intesa come completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo metrico estimativo ed all'elenco descrittivo delle voci. <u>Dovranno essere fornite informazioni relativamente a:</u> • materiali utilizzati; • utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione strutturale e architettonica che rispondano in maniera idonea alle particolari esigenze compositive degli interventi proposti; • soluzioni progettuali inserite in uno specifico contesto e rispondenti alle esigenze formali e funzionali richieste; • sistemi adottati per l'isolamento acustico e il risparmio energetico; • dispositivi di protezione al fuoco adottati; • accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale ottenute; • soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita); • eventuale livello e modalità di implementazione della metodologia BIM; • costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'intervento e il costo unitario di costruzione a mc v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara, suddiviso per le categorie di cui si compone. Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti sub-criteri:			
	A.1	Affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo architettonico .		12
	A.2	Affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo strutturale .		9
	A.3	Affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell'incarico sotto il profilo impiantistico .		9
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA			
		Si richiede l'illustrazione di proposte di sistemazione delle aree circostanti a quelle oggetto di intervento e di distribuzione plani-volumetrica e spaziale/funzionale all'interno delle aree in oggetto, in considerazione degli elaborati forniti in allegato e di quanto di seguito	31	

specificato. Per una migliore comprensione dello stato dei luoghi delle due aree, si mettono a disposizione i rilievi laser con restituzione in nuvola di punti navigabile: Nuvola di punti via Legnano consultabile al link https://service.usbim.com/link/ufeFrIRtCp7IGjRLjogo8p6 Nuvola di punti via Collodi consultabile al link: https://service.usbim.com/link/LDdY7mHciRioX13PaiQOyGQM Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti sub-criteri:				
B.1	<u>Azioni e soluzioni proposte in relazione alla sistemazione delle aree circostanti a quelle oggetto di intervento, con idonee aree destinate a verde, parcheggi e viabilità,</u> in considerazione dello sviluppo futuro delle stesse e della realizzazione di nuovi edifici, coerentemente con il Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Sant'Elpidio consultabile al link: https://g921.cloud.silverbrowser.it/ Per il presente sub-elemento saranno valutate proposte migliorative di sistemazione delle aree, nel rispetto delle destinazioni presenti e future. Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti complessivamente da non più di 4 (quattro) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere <i>Arial</i> n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 4 elaborati grafici in formato A3. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a quattro, saranno lette e valutate le sole prime tre e, in caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore a quattro, saranno valutati solo i primi quattro.			
	<u>AREA NORD – VIA COLLODI</u> Proposta di sistemazione dell'area circostante, in considerazione del futuro sviluppo che prevede l'avvio dell'attività scolastica per la nuova scuola primaria Collodi, attualmente in corso di realizzazione, e la demolizione e ricostruzione dell'edificio della vecchia scuola Collodi, con inserimento di un'attività di foresteria (oggetto di appalto).		5	
	<u>AREA SUD – VIA LEGNANO</u> Proposta di riqualificazione dell'area comprendente il nuovo campus ITS (oggetto di appalto), la scuola secondaria di primo grado G. Marconi e la tensostruttura per attività sportiva a servizio della scuola Marconi, in via di realizzazione, in considerazione delle previsioni di piano relative alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Legnano e via della Pace e delle		9	

		funzioni esistenti nelle aree circostanti (Teatro delle Api, I.I.S.S. C. Urbani, etc) nonché dell'accessibilità da garantire ai vari edifici sia nella prima fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Campus, sia nello scenario definitivo futuro.			
B.2		<u>Azioni e soluzioni proposte in relazione alla distribuzione plani-volumetrica all'interno dei lotti oggetto di intervento, in funzione delle necessità riportate nel DIP e di seguito descritte e riassunte</u> Per il presente sub-elemento saranno valutate soluzioni idonee ad accogliere le varie funzioni previste, distribuendole nella maniera più opportuna ed efficace sul lotto oggetto di intervento. Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti complessivamente da non più di 4 (quattro) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere <i>Arial</i> n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 4 elaborati grafici in formato A3. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a quattro, saranno lette e valutate le sole prime tre e, in caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore a quattro, saranno valutati solo i primi quattro.			
	B2.1	<u>AREA NORD – VIA COLLODI – FORESTERIA</u> Realizzazione, a seguito della demolizione dell'edificio esistente, di un nuovo edificio di circa 1.000,00 mq di SUL, da destinare a residenza studentesca, finalizzata a garantire ospitalità agli studenti fuori sede e a rafforzare l'attrattività regionale e interregionale del Campus. L'edificio dovrà comprendere un numero di 40 posti letto, in camere singole/doppie con bagno privato, spazi collettivi quali biblioteca interna, sale studio, aree relax, cucina e servizi comuni.		7	
	B2.2	<u>AREA SUD – VIA LEGNANO – CAMPUS</u> Realizzazione di un campus polifunzionale e innovativo, da realizzare su un unico o su più edifici, destinato a ospitare attività formative, laboratoriali ed amministrative. Dovrà comprendere: • aule didattiche modulari e polifunzionali: con un minimo di n° 10 aule da 30 posti ciascuna; • laboratori tecnologici avanzati dedicati ai settori chiave di ITS: n° 3 laboratori da circa 400-500 mq ciascuno che ospiteranno i settori Moda (da collocare preferibilmente al piano terra), Meccatronica, ICT, Agroalimentare, Logistica; • aree comuni e zone di accoglienza: aree relax/studio, aree coworking;		10	

		• residenze per docenti o da utilizzare in sinergia con l'indirizzo alberghiero del I.I.S.S. Carlo Urbani, in qualità di soggetto gestore per simulazione di attività ricettiva: dovrà comprendere un numero di circa 15 posti letto, in camere singole/doppie e bagno dedicato, spazi comuni per studio e relax, cucina e servizi condivisi, per un totale di circa 350-400 mq; • aula magna/auditorium, da utilizzare per eventi di maggiore rilevanza, anche da soggetti esterni tramite appositi accordi; • ambienti amministrativi e tecnici per la gestione del Campus, inclusi uffici, aree dedicate al personale docente e spazi di supporto operativo; • bar/caffetteria; • area break con zona cottura attrezzata; • aree verdi esterne; • aree a parcheggio.			
C	ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI – elemento C) Deve essere presentato il gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e una relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste (progettazione di fattibilità). Deve essere inoltre illustrata la competenza tecnica dei progettisti basata sulle competenze CAM e BIM.		19		
	C.1	Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione Il gruppo di lavoro è quello che sarà incaricato della progettazione (figure facenti parte dello Staff dell'operatore economico offerente, oppure professionisti indicati dall'operatore economico offerente, oppure mandanti). Le risorse umane messe a disposizione, nonché la struttura tecnico-organizzativa prevista, dovranno essere indicate in particolare, attraverso la compilazione dell' <i>Allegato 2</i> ; dovranno essere specificati: • l'elenco dei professionisti, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, costituenti il gruppo di lavoro ivi incluso il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche; • l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi delle prestazioni; Dovrà altresì essere presentata una relazione metodologica sulle procedure operative che l'operatore intende adottare al fine di assolvere al meglio all'incarico nell'ottica di perseguire la migliore celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. Saranno valutati positivamente i gruppi di lavoro caratterizzati da:		5	

	- elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione; - integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste. Saranno valutate positivamente le relazioni metodologiche caratterizzate da efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Committenza; Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un gruppo di lavoro che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco. Gli elaborati di cui al presente punto c) devono essere composti (escluso l'<i>Allegato 2</i>) complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere <i>Arial</i> n. 11), interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre.			
C.2	<u>Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV (rif. DM 24/11/2025 pubblicato in G.U. il 3 dicembre 2025 – punto 2.6.1)</u> È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia al progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) che, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, abbia maturato competenze specifiche in progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico, in termini di: - conoscenze sugli aspetti ambientali di cui al capitolo “2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”, nonché alla progettazione delle soluzioni tecniche, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi; - esperienza di due progetti, nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale. L'operatore economico presenta il CV con allegata la documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili. Sarà valutata positivamente l'esperienza pregressa in funzione al numero di progetti di edifici sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale, ritenuti affini a quello oggetto di appalto, in relazione all'importo e alla destinazione degli edifici. Per progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico si intendono edifici, con collaudo		2	

		tecnico-amministrativo positivo, nei quali sono stati applicati i Criteri Ambientali Minimi, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016; Per quanto riguarda i progetti di edilizia pubblica, la documentazione deve contenere gli estremi del rapporto conclusivo di verifica della progettazione ai fini della validazione ai sensi dell'articolo 42 "Verifica della progettazione" del Codice, da cui risulti la conformità del progetto ai CAM edilizia, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016" o altra documentazione tecnico-amministrativa da cui possa determinarsi la applicazione dei CAM (Determina di approvazione di progetto, Collaudo o certificato di regolare esecuzione etc.). Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti complessivamente da non più di 2 (due) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere <i>Arial</i> n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 2 elaborati grafici in formato A3. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a due, saranno lette e valutate le sole prime due e, in caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore a due, saranno valutati solo i primi due.			
	C.3	<u>Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza (rif. DM 24/11/2025 pubblicato in G.U. il 3 dicembre 2025 – punto 2.6.2)</u> È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia al progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile. L'operatore economico allega il certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone", <u>attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.</u>			2
	C.4	<u>Competenza tecnica dei progettisti basata sulle esperienze BIM - ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) – Offerta di Gestione Informativa</u> È attribuito un punteggio premiante per le proposte migliorative presentate dall'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia dal progettista firmatario del		6	

		progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), relativamente alla qualità e alla rispondenza dell'Offerta di Gestione Informativa rispetto alle richieste del Capitolato Informativo. La valutazione premierà la conformità dell'Offerta di Gestione Informativa (OGI) presentata al Capitolato, con particolare attenzione alle implementazioni migliorative proposte per ottimizzare la gestione digitale della commessa e rispondere alle peculiarità tecniche dell'intervento. Gli elaborati di cui al presente punto devono essere composti complessivamente da non più di 30 (trenta) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere <i>Arial</i> n. 11), interlinea 1,5.			
	C.5	<u>Competenza tecnica dei progettisti basata sul possesso di certificazioni ai sensi della norma UNI 11337-7:2018 e successivi aggiornamenti</u> È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia al progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in materia BIM. L'operatore economico allega il certificato, rilasciato da organismi della valutazione della conformità accreditati a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo specifico scopo a norma del Reg. 765/2008. Sarà attribuito il punteggio di 1 punto per ogni certificazione riferita alle 4 diverse figure: • Gestore dei processi digitali (BIM Manager) • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator) • Tecnico esperto della modellazione informativa (BIM Specialist) • Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)			4
TOTALE			80		

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna “D” “*criteri discrezionali*” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come appresso specificato:

per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva. Supera le aspettative espresse nel bando grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel bando, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando quindi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna **“T”** *“criteri tabellari”* della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella Tabella n. 2.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella:

Tabella n. 3		
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
D	OFFERTA PREZZO: Ribasso percentuale unico sull'importo di € 151.612,84 L'importo sopra indicato corrisponde al 35% dell'importo a base di gara dell'affidamento principale al netto di IVA e oneri previdenziali. Il restante 65% (€ 281.566,71) resta fisso ed invariabile e non è soggetto a ribasso, come disposto dall'art. 42 comma 15bis del Codice. FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso percentuale offerto vale anche per l'eventuale affidamento relativo alla direzione dei lavori, contabilità e al	Max 20 punti

	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui il Comune si avvalga dell'opzione prevista dal § 3.3 del Disciplinare.	
	TOTALE	Max 20 punti

L'offerta riduzione prezzo della progettazione verrà valutata sulla base della seguente formula di interpolazione bilineare di cui all'art. 2-bis dell'all. I.13:

Se $R_i \leq R_{med}$ ⁴ (Se il ribasso del concorrente in esame è di valore inferiore alla media di tutti i ribassi)	Se $R_i > R_{med}$ (Se il ribasso del concorrente in esame è di valore superiore alla media di tutti i ribassi)
È attribuito all'offerta prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare: $V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente α = 0,3 Il predetto coefficiente sarà quindi moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile.	È attribuito all'offerta prezzo un punteggio corrispondente con il valore nominale del ribasso offerto e cioè: $PE_i = X$ dove: PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo X = punteggio offerta economica

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, in base al **metodo aggregativo-compensatore** con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

⁴ Poiché non ci sono indicazioni nel correttivo rispetto all'eventualità di un ribasso pari alla media, né soluzioni giurisprudenziali rispetto a tale criticità, evidenziata anche dall'ANAC, sulla base del sistema di calcolo adottato dalla Piattaforma di Negoziazione in uso a questa Stazione Unica Appaltante, il ribasso uguale alla media sarà trattato come il ribasso inferiore alla media.

N.B. 18.1 – RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio discrezionale nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, procedere alla riparametrazione dello stesso, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso criterio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente;

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce *"Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica"* ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della PAD (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo).

N.B. 20.1:

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura

l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni.

Si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

21. APERTURA E VERIFICA DEI PLICHI PERVENUTI

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. “inversione procedimentale”; pertanto le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate e valutate dalla Commissione e dal RPA prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare che sarà svolta nei confronti del solo primo graduato. La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, con conseguente eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente § 14, sarà svolta invece su tutti i partecipanti.

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Progetto della SA qualificata per la Fase di Affidamento (RPA) procederà, il **giorno 17/09/2026 dalle ore 13:30**, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi alla pubblicazione, nella Tab. “Doc di Gara”, dell'elenco degli operatori economici partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione

Successivamente, provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della nomina formale della Commissione giudicatrice.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta nominata la commissione, la RPA procederà all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara, nonché alla eventuale riparametrazione dei punteggi discrezionali.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. Nel caso come il presente, in cui l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma venga eseguita automaticamente dalla PAD, l'operazione di apertura sarà eseguita dal RPA e l'attribuzione direttamente dalla PAD. La PAD redige in automatico la graduatoria di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano al RUP anormalmente basse, valuta, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto indicato al successivo § 23.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RPA, anche su segnalazione della Commissione, procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi appaia anormalmente bassa. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo le prescrizioni ivi contenute. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La RPA richiede tramite PAD/PEC certificata al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione e dopo aver effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente:

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Si ribadisce, invece, che la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, con conseguente eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente § 14, sarà svolta nei confronti di tutti i partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 24.1:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi

vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SUA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 25.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023. L'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice) avverrà secondo quanto disposto dall'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. Invero, come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, *l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.*

La Dirigente del Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica della proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

In caso di esclusione del primo graduato, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti..

N.B. 25.2:

Art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice. Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché

comunque motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

Prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente autodichiarazione:

- a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Porto Sant'Elpidio

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune Committente:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento assunto dal Comune Committente con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 29/12/2022 nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune committente <https://comune.portosantelpidio.fm.it/it>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (Comunicazione ex art. 90, comma 1, del Codice).

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso alla tab. *Accesso agli atti* e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD, tab. *Accesso agli atti* e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RPA al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Patto di integrità, allegato ai documenti di gara.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante, in conformità al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito "GDPR", e al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, avente sede legale a Fermo, 63900, in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, PEC: provincia.fermo@emarche.it, sito istituzionale

<https://provincia.fermo.it>.

La Provincia di Fermo, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), a seguito di convenzione con gli Enti che hanno aderito al servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata “NET4MARKET” e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri etc.), assume il ruolo di “Contitolare del trattamento” ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell’interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all’art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4) è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D. Lgs. n.159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, etc.), la quale attribuisce al Titolare l’esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all’affidamento

dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2) della presente informativa, alcun trattamento di profilazione o trattamento automatizzato, salvo l'adeguamento a future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Net4Market), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Fermo, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* gestita da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D. Lgs. n. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio online.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Fermo potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Fermo, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Fermo in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dirigente del Settore I "Affari generale e Legali – SUA – Risorse Umane" Dott. Lucia Marinangeli, e-mail lucia.marinangeli@provincia.fm.it , tel. +39 0734 232341.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "S.U.A.", nonché gli incaricati del trattamento della Società Net4market che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Fermo (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

La Società "Net4market - CSAméd s.r.l.", avente sede principale a Cremona (CR) in Corso G. Matteotti n. 15, è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della suindicata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti

del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo, in osservanza al GDPR e al richiamato D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, ha nominato l'Avv. Nadia Corà della "Rete Entionline – All Privacy" quale Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) esterno. Il RPD si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali ed è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: consulenza@entionline.it e la PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata

Dott.ssa Mara Gambini